

Il voto a domicilio

La legge assicura il **diritto di voto** agli elettori **impossibilitati a spostarsi** autonomamente dalla propria abitazione, consentendo loro di esprimerlo a domicilio.

Possono usufruirne:

- gli elettori affetti da **gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, cioè siano "intrasportabili";
- gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da **apparecchiature elettromedicali**, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati dovranno inviare **entro il giorno lunedì 14 novembre 2016**:

- 1) la prescritta dichiarazione (preferibilmente su modello allegato)
- 2) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.